



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
CON PERCORSI AD INDIRIZZO MUSICALE
"Dante Alighieri"



Scuola dell'infanzia "Perriera" - "Sant'Agostino" - "Isabella" - Agazzi"
Scuola Primaria "Dante Alighieri" - "Sant'Agostino" - "San Francesco" - "San Giovanni Bosco"
Scuola Secondaria I Grado "I. Scaturro"

Via A. Modigliani, 43 - 92019 Sciacca - Tel 092521061 - 092521476 - C.M.: AGIC84400N - C.F.: 92005150849 - C.U.: UF96N2
agic84400n@istruzione.it - agic84400n@pec.istruzione.it - www.icdantealighierisciacca.edu.it

Prot. n. vedi segnatura

Sciacca lì, vedi segnatura

Circ. n. 336/Ist.

I.C.S. "Dante Alighieri"- Sciacca
Prot. 0002839 del 04/03/2026
VII-1 (Uscita)

A tutto il Personale Docente

Al Personale ATA

Ai Genitori

Al DSGA

Sito on-line

All' Albo

OGGETTO: Modalità per la copertura delle supplenze brevi.
Aggiornamenti normativi – Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Con riferimento alle recenti modifiche normative – art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 – si rende noto che la gestione delle sostituzioni dei docenti assenti si effettueranno come segue:

1. Sostituzioni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado: sulla base del nuovo quadro normativo, i dirigenti scolastici sono tenuti a coprire le assenze dei docenti su posto comune fino a 10 giorni con personale dell'organico dell'autonomia, salvo motivate esigenze di natura didattica.
Al riguardo, l'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha infatti introdotto una modifica all'articolo 1, comma 85, della legge 13 luglio 2015, n. 107, stabilendo che *"il dirigente scolastico deve effettuare, salvo motivate esigenze di natura didattica, le sostituzioni dei docenti su posto comune delle scuole secondarie di primo e di secondo grado assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia"*.

2. Sostituzioni nelle scuole primarie e sui posti di sostegno: per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti della scuola primaria, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia. Si richiama, pertanto, la necessaria attenzione delle Istituzioni scolastiche al rispetto della citata normativa. Inoltre, anche al di fuori delle situazioni specificamente disciplinate dalla norma sopra richiamata, il dirigente scolastico – ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 – può conferire supplenze brevi e saltuarie solo dopo aver verificato la possibilità di sostituire il personale assente con docenti già in servizio nella stessa istituzione scolastica, eventualmente utilizzando margini di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico. Tale sostituzione interna deve essere limitata al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Tanto si comunica a fronte della nota M.I.M. prot. n.2129 del 27-02-2026

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Teresa Guazzelli¹

¹Firma autografata a mezzo stampa ai sensi dell'Art. 3 comma 2 del D.lgs 39/1993